

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA MINI CENTRALE IDROELETTRICA

SCRITTURA PRIVATA

(aggiornamento che annulla e sostituisce la precedente convenzione in data 08.11.2010)

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

tra

Il **Consorzio Forestale di Villar Focchiardo**, con sede a Villar Focchiardo in Via Conte Caroccio n. 30 – P. Iva n. 09827440017 in persona del Legale Rappresentante p.t. Emilio Stefano CHIABERTO di seguito denominato concedente,

e

La società **Coenergy s.r.l.**, con sede a Castignano (AP) in C.da Castiglioni n. 43 C.F. e P. Iva n. 02056320449 in persona dei Legali Rappresentanti p.t. Angelini Luca e Ripani Roberto di seguito denominato concessionario,

Premesso che

Nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova mini-centrale idroelettrica, concessionario e concedente perseguono interessi comuni, ma mantengono ruoli gestionali distinti, meglio individuati negli articoli seguenti, si stabilisce sin d'ora che:

- La domanda di variante alla concessione idrica e le autorizzazioni ad essa correlate, saranno avanzate in forma congiunta;
- La domanda di connessione alla rete elettrica nazionale, le pratiche da avanzare al GSE per la cessione dell'energia prodotta, saranno intestate al solo concessionario, essendo il soggetto che provvederà alla realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto idroelettrico;
- I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica e dall'incasso delle tariffe incentivanti, saranno introitati dal concessionario, fatti salvi gli obblighi nei confronti del concedente, indicati all'art. 3;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il concedente, come sopra rappresentato, in qualità di **attuale** titolare della concessione di derivazione di acqua dal torrente Gravio, concede alla società Coenergy srl che come sopra rappresentata accetta, per la durata e le modalità sotto specificate, l'uso di detta derivazione di acqua per la produzione di energia idroelettrica.

A tal fine, il concessionario accetta la cointestazione della domanda di variante della concessione idrica, secondo quanto indicato in premessa.

ART. 2

Il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo concede, per la realizzazione, per l'esecuzione dei lavori e l'installazione delle apparecchiature necessari per la produzione di energia idroelettrica e per operare le manutenzioni ordinarie e straordinarie di essi, anche l'uso delle proprie strutture (presa, canale, tubazioni, manufatti in genere, ecc.) e delle aree, e concede il diritto di godere dei terreni di proprietà e delle servitù esistenti per realizzare e mantenere gli impianti, le nuove opere realizzate e di quelle comunque connesse all'utilizzo dell'acqua per la produzione di energia elettrica. Tutte le nuove opere dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario e dovranno essere strumentali alla produzione di energia idroelettrica.

ART. 3

Il concessionario si impegna a realizzare le seguenti opere:

- Vasca di carico e adeguamento dell'opera di presa esistente ad una quota di circa 503 m s.l.m..
- Condotta in pressione per il trasporto di una portata di acqua non minore di 250 l/s dalla vasca di carico di cui sopra sino in prossimità della confluenza del torrente Gravio con il fiume Dora Riparia (zona campo sportivo) seguendo sostanzialmente il tracciato del canale già in funzione;
- Predisposizione lungo il tracciato della condotta di cui al punto precedente, nelle posizioni che saranno indicate dal concedente, di punti di prelievo di acqua ad uso irriguo in numero massimo di 10 da realizzarsi mediante saracinesca da inserirsi su pozzetto accessibile in c.a.;
- Realizzazione del locale centrale nell'area del campo sportivo, in area che sarà messa a disposizione dal concedente, in prossimità della confluenza del torrente Gravio con il fiume Dora Riparia ad una quota di circa 405 m s.l.m.;
- Fornitura ed installazione di turbina idraulica, generatore elettrico, quadri elettrici e di automazione ed ogni altra apparecchiatura funzionale alla produzione di energia elettrica, alla connessione alla rete pubblica ed alla gestione dell'impianto;
- Linea di scarico con tubazione interrata non in pressione dal locale centrale all'attraversamento esistente sulla S.S. Monginevro per poi confluire tramite un canale naturale sino alla Dora Riparia;

- Connessione della centrale alla rete elettrica o in alternativa accollo dei relativi oneri qualora eseguita direttamente dall'ente proprietario/gestore della rete.

Le opere fisse e stabilmente ancorate al suolo (vasca di carico, condotta, locale centrale, ecc.), pur essendo realizzate a cura e spese del concessionario, resteranno di proprietà del concedente mentre le opere elettromeccaniche (turbina, generatore, quadri, ecc.) saranno di proprietà del concessionario.

Durante la fase di esercizio dell'impianto e per una durata di 15 anni, il concessionario si impegna a corrispondere al concedente un canone commisurato alla produzione elettrica annua eccedente i primi 500.000 kWh annui e pari a 0,02 €/kWh (due centesimi di euro per ogni chilowattora). L'importo del canone sarà versato entro 60 giorni dalla fine di ogni anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le modalità che saranno indicate dal concedente e dietro presentazione di regolare fattura. *A titolo di esempio se l'impianto entrerà in funzione in data 01.01.2013 ed alla data del 31.12.2013 avrà prodotto 900.000 kWh, il concessionario dovrà corrispondere al concedente la somma di: $((900.000-500.000)*0,02)=8.000,00$ € entro il 31.10.2012.*

Il concessionario si impegna altresì a curare con oneri a proprio carico la parte tecnico-progettuale relativa all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, domande di connessione e quant'altro necessario per realizzare le opere e mettere in funzione la mini centrale idroelettrica. **Si precisa che, considerato l'uso promiscuo delle acque che saranno utilizzate per i rispettivi scopi da entrambi i soggetti, le pratiche di variante alla Concessione di derivazione d'acqua ed Autorizzazione Unica (D.Lgs. 387/2003) saranno richieste e intestate a concedente e concessionario congiuntamente. Al contrario tutte le pratiche per la connessione dell'impianto idroelettrico alla rete elettrica pubblica dell'Enel e quelle al GSE per la cessione dell'energia, saranno curate, richieste ed intestate al solo concessionario in quanto soggetto gestore in via esclusiva dell'impianto idroelettrico.**

L'impegno del concessionario di realizzare le opere viene meno qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà delle parti, non risultasse possibile la realizzazione della mini centrale idroelettrica oppure qualora questa non risultasse economicamente conveniente per sopraggiunte disposizioni normative o prescrizioni autorizzative.

ART. 4

La presente convenzione è irrevocabile ed avrà una durata di anni 30 (trentanni) a decorrere dall'entrata in funzione dell'impianto.

Per tutta la durata delle Concessione il concessionario si impegna a gestire tutte le opere realizzate o esistenti al fine di ottimizzare l'utilizzo irriguo ed idroelettrico delle acque nonché a curare la loro manutenzione. Il concessionario gestirà inoltre la mini centrale idroelettrica e introiterà i ricavi provenienti dalla vendita dell'energia elettrica.

Alla scadenza del **ventesimo anno** il concessionario ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente scrittura senza alcuna penale. In caso di recesso del concessionario, su semplice richiesta del concedente, il concessionario è tenuto a smontare le apparecchiature elettromeccaniche di sua proprietà installate nel locale centrale entro 180 giorni dalla richiesta.

Alla scadenza della presente scrittura, o in caso di recesso, il concessionario dovrà presentare a propria cura e spese, domanda di rinuncia della contitolarità della concessione idrica.

ART. 5

Il concedente garantisce al concessionario una dotazione idrica derivabile in concessione a scopo idroelettrico non minore di:

- 95 l/s nel mese di gennaio;
- 95 l/s nel mese di febbraio;
- 166 l/s nel mese di marzo;
- 175 l/s nel mese di aprile;
- 250 l/s nel mese di maggio;
- 60 l/s nel mese di giugno;
- 60 l/s nel mese di luglio;
- 0 l/s nel mese di agosto;
- 0 l/s dal 01 al 15 settembre;
- 120 l/s dal 16 al 20 settembre;
- 200 l/s dal 21 al 30 settembre;
- 230 l/s nel mese di ottobre;
- 230 l/s nel mese di novembre;
- 130 l/s nel mese di dicembre.

Le parti dichiarano di essere consapevoli che le portate sopra indicate potrebbero subire variazioni in sede autorizzativa; inoltre l'obbligo del concedente viene meno qualora, a causa di stagioni siccitose, tali portate non fossero disponibili nel punto di presa sul Torrente Gravio.

Il concessionario si impegna a gestire le portate complessive sopra riportate consentendo l'uso irriguo di cui si riconosce la priorità e l'uso idroelettrico.

In particolare il concessionario si impegna a garantire il rilascio a scopo irriguo nei punti indicati dal concedente, le seguenti portate per i rispettivi periodi indicati:

- 190 l/s nel mese di giugno;
- 190 l/s nel mese di luglio;
- tutta la portata disponibile nel mese di agosto;
- tutta la portata disponibile dal 01 al 15 settembre.

Qualora, a causa di stagioni siccitose, l'intera portata disponibile sul torrente Gravio fosse minore dei valori sopra riportati, l'impegno del concessionario si intende assolto rilasciando l'intera portata disponibile.

La ripartizione tra l'uso idroelettrico e irriguo è da considerarsi indicativa e potrà subire variazioni in accordo tra le parti e per far fronte alle esigenze del Consorzio a priori non definibili nel periodo irriguo. Si ribadisce che, fatto salvo l'uso irriguo, è anche interesse del Consorzio massimizzare la produzione di energia elettrica.

ART. 6

Il concedente ed il concessionario si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente, sulla base del progetto redatto a cura e spese del concessionario, tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni, i nulla osta, le domande di rispettiva competenza secondo quanto stabilito al precedente art. 3, necessari alla realizzazione delle opere e dell'impianto.

Il Concedente si impegna altresì ad ottenere da parte dei propri consorziati proprietari dei terreni adiacenti o prospicienti le opere da realizzare, consensi scritti a titolo gratuito per l'occupazione temporanea e/o l'asservimento delle porzioni di terreno poste lungo il tracciato delle opere da realizzare o comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Ottenute le autorizzazioni il concessionario si impegna a realizzare tutti i lavori entro 18 mesi dall'ottenimento delle stesse, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3, provvedendo a propria cura e spese a tutti i lavori, le forniture nonché agli oneri di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza e Direzione tecnica del cantiere.

ART. 7

Il Consorzio Concedente, a parità di condizioni di offerta, attribuisce alla Società Concessionaria, che accetta, il diritto di prelazione decennale, rinnovabile alla scadenza, per lo sfruttamento economico idro-elettrico di tutte le altre derivazioni di acqua di cui il medesimo Concedente è o sarà titolare. La prelazione sarà esercitata dal Concessionario entro 90 giorni (novanta giorni) dal ricevimento della comunicazione da parte del Concedente della migliore offerta o condizione di

sfruttamento economico, eventualmente pervenuta da parte di altri soggetti interessati, mediante dichiarazione di assenso scritta da recapitare a mezzo lettera raccomandata A.R., o mezzo equipollente, all'indirizzo del Consorzio Concedente. Il silenzio serbato dalla società Concessionaria entro il termine assegnato di giorni 90 (novanta giorni), decorrenti dalla notificazione dell'offerta da parte del Consorzio, equivale a rifiuto dell'affare.

ART. 8

Quanto convenuto nella presente convenzione è impegnativo e vincolante per le parti contraenti salve ed impregiudicate eventuali variazioni che dovessero scaturire da disposizioni normative e/o provvedimenti delle Autorità competenti.

ART. 9

Per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal concessionario a causa della violazione degli obblighi assunti dal concedente con la presente convenzione e per tutto quanto non espressamente previsto le parti applicheranno le disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 10

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il concedente e il concessionario, che non potessero essere risolte prioritariamente in via di conciliazione bonaria, saranno demandate alla competenza esclusiva del Tribunale Civile Ordinario di Torino.

ART. 11

Le parti dichiarano che la presente convenzione riguarda operazioni soggette ad IVA, lo stesso verrà registrato solo in caso d'uso e con il pagamento in misura fissa della tassa di registro ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

ART. 12

Tutte le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico della Società Concessionaria.

ART. 13

Le premesse alla presente scrittura costituiscono parte integrante della scrittura stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Villar Focchiardo, li